



5/2017

CONSIDERAZIONI SULLA POSIZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Commento a [Corte costituzionale, sent. 21 settembre 2016](#)
([dep. 7 ottobre 2016](#)), n. 216, Pres. Rel. Grossi

di Alessandro Rosario Rizza

Abstract. *Gli interventi del legislatore e della Corte costituzionale succedutisi nel tempo avrebbero portato, quindi, ad un giudizio abbreviato «estremamente diverso e molto più composito» di quello originario, a fronte del quale la rigida regola di esclusione del responsabile civile, quante volte il rito alternativo sia ammesso, non troverebbe più giustificazione.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il silenzio della Corte costituzionale: il problema della rilevanza. – 3. Il fatto. – 4. La decisione della Corte costituzionale. – 5. La Corte costituzionale sulla scia della Cassazione: gli approdi giurisprudenziali. – 6. Il principio di uguaglianza. – 7. Diritto di agire in giudizio e diritto alla difesa. – 8. Esclusione del responsabile civile e giusto processo. – 9. Conclusioni.

1. Premessa.

La Corte costituzionale è ritornata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 87 c. 3 del Codice di rito penale¹: la norma stabilisce che, nel momento in cui il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato, deve disporre – senza ritardo e anche d'ufficio – l'esclusione del responsabile civile. La sentenza pone all'operatore del diritto quotidiani problemi, non sempre univocamente risolvibili (e risolti) da giurisprudenza e dottrina: col presente contributo si cercherà di comprendere se la scelta di escludere *automaticamente* una figura processuale possa dirsi ancora oggi funzionale alle dinamiche di un rito che – nato originariamente per conseguire esigenze accelerative – si contraddistingue oggi per essere permeato da tutti quei principi costituzionali propri del dibattimento ordinario². La pronuncia è degna di considerazione anche perché il

¹ La questione è stata sollevata da Trib. Palermo, ord. 15 settembre 2015, n. 48, in *G.U.*, 16 marzo 2016.

² Per un approfondimento sull'evoluzione del giudizio abbreviato alla luce delle pronunce della Consulta si veda S. GIAMBRUNO, *Il giudizio abbreviato*, CEDAM, Padova, 1997. Per una visione completa del tessuto

giudice *ad quem*, pur escludendo l'illegittimità del sopra citato articolo, ha dichiarato la questione non fondata con sentenza: è la terza volta che la norma è sottoposta al vaglio di costituzionalità, ma le volte antecedenti si è preferito usare il più sbrigativo strumento dell'ordinanza di manifesta inammissibilità. Questo induce il giurista e l'interprete a ritenere che qualcosa – seppur lentamente – stia cambiando: l'*iter* processuale della Corte costituzionale sembra capovolgersi, in quanto generalmente la sentenza con cui si dichiara non fondata la questione *precede* (e non segue) l'ordinanza di manifesta inammissibilità, sollevata sul medesimo fatto, essendo rimasti invariati anche l'oggetto e i parametri costituzionali. Si potrebbe obiettare che le due ordinanze di manifesta inammissibilità si giustificano per l'assenza della «rilevanza». Se ciò è vero, non si può trascurare il grande margine che la Consulta riserva a sé sulla valutazione e sul significato più o meno stringente del concetto: questa scelta il più delle volte è strumentale al raggiungimento della declaratoria d'illegittimità costituzionale (consentendole anche di non pronunciarsi su temi particolarmente delicati nei quali il potere giurisdizionale sconfinava, o quasi, nell'intoccabile spazio della potestà legislativa). Il requisito della «rilevanza» opera come un «doppio filtro», grazie al quale il Giudice delle leggi può evitare di trattare nel merito determinate questioni, e servirsi, in quelle *ictu oculi* inammissibili, del più sbrigativo provvedimento ordinatorio. Il tema in esame esprime una problematica processuale delicata (ma non dibattuta) che – ponendo per altro una serie di problemi sul piano della teoria generale del processo, in particolar modo laddove gli effetti del giudicato penale si ripercuotono sulla lite civile – esemplifica quel (forse) inconciliabile rapporto tra l'esigenza di garantire un processo celere e il rispetto completo e irrinunciabile del diritto alla difesa, tant'è che la possibilità di un bilanciamento è negata da chi contesta l'impostazione della durata ragionevole come garanzia oggettiva, per cui essa «*stravolge la gerarchia dei valori costituzionali e trasforma il principio dello speedy trial, sorto in funzione di garanzia dell'individuo contro gli abusi derivanti dal protrarsi ingiustificato del processo, in una sorta di congegno al servizio della difesa sociale, idoneo a prevalere sui diritti dell'imputato*»³.

2. Il silenzio della Corte costituzionale: il problema della rilevanza.

Come già brevemente accennato, la questione passata al vaglio di legittimità non è nuova: è opportuno dar conto – per chiarire quanto dianzi accennato sulla «rilevanza» – della posizione assunta dalla Consulta e nella quale si inserisce, questa volta sì con una pronuncia nel merito, la sentenza *de qua*.

Il dubbio di legittimità era già sorto al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari⁴, ma si è scontrato con un'ordinanza di manifesta inammissibilità, perché il rimettente ha sollevato la questione dopo aver escluso dal giudizio il

normativo su cui opera la Corte costituzionale, con particolare attenzione ai lavori parlamentari, si rimanda a G. LATTANZI, *Giudizio abbreviato e patteggiamento*, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1882 ss.

³ E. AMODIO, *La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1422.

⁴ Trib. Sassari, ord. 8 novembre 2005, n. 60, in *G.U.*, 8 marzo 2006.

responsabile civile. La Corte costituzionale osserva che «*il giudice a quo ha già fatto definitiva applicazione della norma della cui legittimità costituzionale ora dubita, così consumando il proprio potere decisorio: con la conseguenza di rendere ininfluente, sotto il profilo della rilevanza, un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma stessa*»⁵: il gup – applicando la norma censurata – aveva già «consumato» il potere decisorio. Quella che può sembrare una scelta obbligata, dettata dall'applicazione dei più elementari principi di diritto, non è poi così banale: parte della dottrina ritiene che la rilevanza debba dirsi sempre esistente, anche laddove il giudice abbia già fatto applicazione della norma, per cui «*una siffatta impostazione non sembra, peraltro, da accogliersi, e può avere tutt'al più un valore convenzionale, perché (...) il giudice applica la norma processuale e la questione di costituzionalità che la concerne è da dirsi, dunque, a rigore, rilevante*»⁶; ciò vuol dire che la Corte costituzionale, forzando il concetto di «rilevanza», avrebbe potuto statuire nel merito.

Il caso è stato successivamente riproposto, in termini fattuali del tutto analoghi, dalla Corte d'appello di Milano⁷: anche questa volta si è trattato di una pronuncia di rito. Ripercorrendo velocemente i fatti, il giudice dell'udienza preliminare, nel momento in cui disponeva il giudizio abbreviato, estrometteva il responsabile civile in applicazione dell'art. 87 c. 3 c.p.p. e condannava l'imputato: contro questa sentenza proponevano appello quest'ultimo e alcune parti civili. La Corte d'appello ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sul presupposto che l'imputato fosse stato condannato in primo grado: la questione sarebbe apparsa *rilevante* perché la scelta del giudice di prime cure dispiegava i propri effetti anche nel giudizio successivo.

L'argomentazione del rimettente non è del tutto priva di fondamento e – se letta alla luce degli orientamenti dottrinali – induce lo studioso a ridimensionare la scelta fatta propria dai giudici costituzionali. Il concetto di «rilevanza» può essere tradotto con quello di «influenza», per cui se da un lato è pacifico che rilevanza nel giudizio *a quo* e influenza sul medesimo siano la stessa cosa, «*la questione diventerebbe invece sostanziale, se, parlando di influenza sul giudizio, si volesse mettere l'accento sul risultato, o meglio sulla diversità di risultati che conseguirebbero dalla risoluzione della quaestio legitimitatis*»⁸: la statuizione (eventualmente positiva) del giudice *ad quem* dispiegherebbe gli effetti su più figure processuali, a vantaggio della parte civile, dell'imputato, e del civilmente responsabile, su cui altrimenti penderebbe, come la spada di Damocle, una nuova lite per la liquidazione del danno.

Tuttavia, la Consulta – disattendendo questo orientamento – ha dichiarato la manifesta inammissibilità⁹ per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza, in quanto

⁵ Corte cost., ord. 2 luglio 2008, n. 247, in *Giur. cost.*, 2008, p. 2917 ss.

⁶ In questi termini V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II^a, *L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, CEDAM, Milano, 2000, p. 285.

⁷ App. Milano, ord. 12 maggio 2014, n. 45, in *G.U.*, 17 settembre 2014.

⁸ V. CRISAFULLI, *Op. cit.*, p. 287; in tal senso anche A. PIZZORUSSO, *Commento agli artt. 134-136, 137 (prima, seconda, sesta, ottava e nona parte), e 138 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Voce «*Garanzie costituzionali*», Zanichelli, Bologna, 1981.

⁹ [Corte cost., ord. 20 maggio 2016, n. 114](#), in giurcost.org.

la Corte di Cassazione ritiene che le ordinanze dibattimentali, disponendo l'esclusione del responsabile civile, non siano suscettibili né di impugnazione immediata e autonoma (in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p.), né di impugnazione differita unitamente alla sentenza (art. 586 c. 1 c.p.p.): la parte civile, una volta estromessa dal giudizio, perderebbe la stessa qualità di parte e non sarebbe più legittimata all'impugnazione¹⁰. Nell'ottica del Giudice delle leggi, la Corte meneghina avrebbe dovuto porsi *dapprima* il problema di verificare se analoga conclusione potesse estendersi – per analogia e in modo conforme a quanto ritiene la dottrina maggioritaria – anche alle ordinanze che dispongono l'esclusione del responsabile civile e in effetti la questione è problematica, dato che non si discute neppure di un'ordinanza dibattimentale, bensì di un provvedimento emesso nel corso dell'udienza preliminare¹¹.

3. Il fatto.

La vicenda trae origine da un processo che vede l'imputato dover rispondere all'accusa di omicidio colposo di un pedone in violazione della disciplina prevista sulla circolazione stradale¹². Nel corso del giudizio si sono costituiti i congiunti della vittima come parti civili, successivamente il difensore dell'imputato ha chiesto l'ammissione del proprio assistito al rito abbreviato e la contemporanea citazione, quale responsabile civile, della società assicurativa. A questo punto, nella stessa udienza, la difesa ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 87 c. 3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Bisogna da subito osservare il diverso atteggiamento del giudice rimettente, poiché, diversamente da quanto avvenuto nei precedenti casi, si è riservato di provvedere sull'ammissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato: ciò coerentemente al principio per cui l'interesse che muove la dinamica processuale, e nel quale si concreta la rilevanza della questione, è l'interesse *oggettivo* del rimettente a non applicare una norma di dubbia conformità costituzionale (e non quello solo eventuale delle parti ad ottenere una decisione favorevole, cosa che si verificherebbe qualora si intendesse «rilevanza» come sinonimo di «influenza»): il giudice palermitano, rimettendo la questione alla Corte costituzionale senza provvedere sull'istanza della

¹⁰ Cfr. Cass. pen., sez. un., 19 maggio 1999, n. 12, Pediconi, in *Foro it.*, 1999, p. 699-710; in *Giur. it.*, 2000, p. 810 ss.; in *Giust. pen.*, 2000, p. 489 ss. Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza. In dottrina cfr. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 162 e 910.

¹¹ Cfr. A. DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini*, CEDAM, Padova, 2011, p. 48-52.

¹² I reati contestati sono quelli di cui all'art. 589 c. 2, 3 e 4 c.p. nonché la violazione degli artt. 141 c. 1, 2 e 4 C.d.S. e 191 c. 1 e 2 C.d.S.; il pubblico ministero ha altresì contestato il reato previsto all'art. 189 c. 1 e 6 C.d.S. per non aver ottemperato all'obbligo di prestare assistenza. L'imputato è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto a giudizio direttissimo.

difesa, ha esercitato una vera e propria azione con cui si ritiene esonerato da quello *status subiectionis* che lega strettamente il giudicante alla legge astratta, consentendogli di disapplicarla (*rectius* non applicarla) quando la reputi contraria a costituzione¹³.

A quanto detto, si contrappone il pensiero dell'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui il giudice *a quo* non avrebbe potuto sollevare la questione senza aver prima ammesso la citazione del responsabile civile: a parer di chi scrive, si tratta di una difesa nel rito pretestuosa, perché se così fosse accaduto, si sarebbe rimessa una questione (forse) carente sotto il profilo della rilevanza, rischiando di incappare in una pronuncia assai simile a quella di Corte cost., ord. 2 luglio 2008, n. 247, cit.

Oltretutto sorprende il fatto che si richieda al giudice, ai fini dell'ammissibilità del giudizio, di operare un comportamento *contra ius*, in violazione del disposto dell'art. 87 c. 3 c.p.p.: è fin ben troppo noto che il giudizio di conformità di una fonte primaria ai principi superiori dell'ordinamento è riservato alla sola Corte costituzionale!¹⁴

4. La decisione della Corte costituzionale.

Il ragionamento del giudice *ad quem* è molto stringato e poco convincente: sembra accolta l'idea avanzata dalla difesa erariale, che pone l'attenzione sia sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità sia sul rapporto tra responsabile civile e giudizio abbreviato. Su quest'ultimo aspetto l'incompatibilità sarebbe il frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che ben contempera il principio di ragionevolezza, il diritto alla difesa e la ragionevole durata del processo: ciò perché nei confronti del responsabile civile non opera la causa di sospensione del giudizio, prevista dall'art. 75 c. 3 c.p.p.; anche se, a mio parere, alcuni dubbi sorgono già sulla catalogazione dell'art. 87 c. 3 c.p.p.: il più delle volte si parla di una scelta voluta del legislatore, tuttavia non si può escludere che quest'ultimo, nell'opera di riforma del giudizio abbreviato, abbia dimenticato di abrogare, o quanto meno ridefinire, l'istituto in questione.

La Consulta ha fondato la decisione ricostruendo la *ratio* dell'istituto e richiamando la relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale, secondo cui l'esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato è giustificata dall'«*intento di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico della decisione penale*»¹⁵. Si può dubitare, però, che questo documento sia

¹³ Queste sono le considerazioni generali che si traggono dal pensiero di M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Giuffrè, Milano, 1957.

¹⁴ Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1, in *Giur. cost.*, 1956, p. 1 ss., con nota di V. CRISAFULLI, C. ESPOSITO, M.S. GIANNINI, C. LAVAGNA, C. MORTATI, G. VASSALLI, *Dibattito sulla competenza della Corte costituzionale in ordine alle norme anteriori alla Costituzione*.

¹⁵ G.U., 24 ottobre 1988. Nella relazione si legge che «*il procedimento speciale così configurato dalla delega è stato denominato "giudizio abbreviato" perché consente di anticipare all'udienza preliminare la sentenza di assoluzione o di condanna quando l'imputato ne faccia richiesta ed il pubblico ministero vi consenta (...) Nel giudizio abbreviato la scelta delle parti in ordine al rito non forma oggetto di controllo del giudice se non sotto il limitato aspetto – essenziale all'esercizio della funzione giudiziaria – che egli ritenga di poter decidere allo stato degli atti e cioè di poter emanare la*

idoneo a formare il cosiddetto *cotext* argomentativo, perché si tratta di un elemento «esterno» al dettato codicistico, oggi inattendibile, a causa degli interventi legislativi che hanno ridefinito la natura del rito speciale. Su questa argomentazione si snoda il pensiero della Corte, la quale – richiamando due precedenti giurisprudenziali – sancisce che «*il rito abbreviato continua a costituire un modello alternativo al dibattimento che, da un lato, si fonda sull'intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari – in base al quale l'imputato accetta di essere giudicato – e, dall'altro, consente una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi*». Si tratta di una definizione nota alla giurisprudenza costituzionale¹⁶ (brevemente richiamata in sentenza) e accoglie quell'orientamento dottrinale che ravvisa, nel nuovo giudizio abbreviato, un modello ibrido e di dubbia identificazione¹⁷: a seguito di queste considerazioni, il Giudice delle leggi reputa l'esclusione del responsabile civile «*una scelta non irragionevole del legislatore, effettuata nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui fruisce nella disciplina degli istituti processuali*».

La motivazione della sentenza solleva non pochi problemi: si cercherà d'inquadrarla in un particolare filone giurisprudenziale, per riflettere sui parametri costituzionali che si ritengono violati, inoltre il richiamo – quasi «sacralizzato» e *per relationem* – al precedente giurisprudenziale, in un contesto in cui si dovrebbe ricercare il miglior temperamento degli interessi, crea un sistema che – pretendendo di giustificare se stesso su se stesso¹⁸ - rischia di «*girare a vuoto*»¹⁹.

pronuncia conclusiva sulla base dei soli atti esistenti nel momento in cui, recependo l'accordo delle parti, dispone il giudizio abbreviato» (p. 104).

¹⁶ Corte cost., ord. 28 gennaio 2005, n. 57, in *Giur. cost.*, 2005, p. 531 ss. e Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115, in *Giur. cost.*, 2001, p. 917 ss., con nota di M. ANNUNZIATA, *In tema di atti utilizzabili nel rito abbreviato*; *ibidem*, p. 933 ss., con nota di G. GARUTI, *La Corte costituzionale promuove la struttura del "nuovo" rito abbreviato*. Per un approfondimento della questione si rimanda a F. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 181, secondo l'A. «*superato il modello del giudizio ancorato alla definibilità allo stato degli atti, la ragion d'essere dell'indagine "completa" resta esclusivamente agganciata alla "tenuta" di queste indagini e alla sostenibilità, in base ad esse, dell'accusa in giudizio*». Ancora sul punto cfr. E.M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 172 ss.; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *L'udienza preliminare. Dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai riti alternativi*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003, p. 198 ss. Va per ultimo rilevato che entrambi i provvedimenti citati hanno visto, quale giudice relatore, Guido Neppi Modona: tale circostanza fa riflettere sul principio di collegialità della Corte, nonché sui rischi di personalizzazione della giurisprudenza costituzionale, aprendo lo scenario all'annosa questione sull'opinione dissenziente (E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 72-84). Sulla tematica del *dissent* nella giustizia costituzionale hanno scritto S. PANIZZA, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1998; A. ANZON (a cura di), *L'opinione dissenziente*, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Giuffrè, Milano, 1995; L. LUATTI, *Profili costituzionali del voto particolare. L'esperienza del Tribunale costituzionale spagnolo*, Giuffrè, Milano, 1995; C. MORTATI (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, Giuffrè, Milano, 1964. Sul tema cfr. ora il lavoro di M. VILLONE, [Corte costituzionale, dissenting opinion, giudizio dei pari](http://www.constituzionalismo.it), in *costituzionalismo.it*, 2011.

¹⁷ D. NEGRI, *Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale*, in F. PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, CEDAM, Padova, 2000, p. 441 ss.

¹⁸ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 170.

¹⁹ J. HABERMAS, *Morale – diritto – politica*, Einaudi, Torino, 2007, p. 53.

5. La Corte costituzionale sulla scia della Cassazione: gli approdi giurisprudenziali.

Al contrario di Minerva, che nasce già armata dalla testa di Giove, le affermazioni della Consulta s'inseriscono all'interno di un percorso giurisprudenziale, che ha da sempre ritenuto conforme ai principi costituzionali l'art. 87 c. 3 c.p.p., perché volto alla realizzazione di un processo celere e snello. Agli albori, la Corte di Cassazione – poi disattesa dalla Consulta²⁰ – escludeva anche la possibilità per l'imputato di citare in giudizio la compagnia assicurativa come responsabile civile, perché «*il contratto assicurativo (...) ha effetti vincolanti tra i soli contraenti con esclusione del danneggiato, quest'ultimo che deriva i suoi diritti dalla parte lesa, non ha, in sede civilistica, azione diretta nei confronti dell'assicuratore il quale deve tenere indenne, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, soltanto il suo assicurato. Ne consegue che non è possibile condannare l'ente assicuratore, in solido con l'imputato danneggiante, al risarcimento nei confronti del terzo danneggiato, costituitosi parte civile nel procedimento penale. Legittima, pertanto, è l'estromissione dal giudizio della società assicuratrice, citata come responsabile civile, non rivestendo essa tale qualità*»²¹.

Successivamente, la Corte di Cassazione ha affrontato la posizione del civilmente responsabile e ha ritenuto che – siccome egli dev'essere escluso dal giudizio abbreviato nel momento in cui il rito viene disposto – bisogna *a fortiori* negare la possibilità di citarlo una volta che si sia già instaurato il procedimento speciale. Ci si è spinti oltre: l'inerzia del responsabile civile – nel caso in cui il giudizio prosegua anche nei suoi confronti in assenza della pronuncia del giudice – non può servire ad eludere il divieto normativo, in quanto esso opererà *ex lege*. I giudici di legittimità ritengono che «*l'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari*», per cui «*la mancanza di apposito provvedimento (...) è evento affatto irrilevante, stante l'indubbia natura dichiarativa di una pronuncia siffatta, in considerazione della rilevata incompatibilità delle forme del rito speciale con gli spazi di tutela del terzo, civilmente responsabile*»²².

Con una successiva pronuncia, la Corte di Cassazione – ribadendo il proprio orientamento – ha reputato il giudizio abbreviato *ontologicamente* incompatibile con la presenza del responsabile civile: la conclusione deriva questa volta dall'esame dei lavori preparatori al Codice di rito, dalla cui lettura emergerebbe che l'art. 87 c. 3 c.p.p.

²⁰ Corte cost., 16 aprile 1998, n. 112, in *Giur. cost.*, 1998, p. 952 ss., con cui si ammette la citazione della compagnia assicurativa, in caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria, prevista dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990. La Consulta equipara la posizione del convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno, provocato dalla circolazione di veicoli sottoposti all'assicurazione obbligatoria, all'imputato per il quale – in relazione al medesimo illecito – vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale: la mancata attribuzione al secondo del potere di chiamare in garanzia il proprio assicuratore – previsto invece per il primo ai sensi dell'art. 106 c.p.c. – violerebbe il principio d'uguaglianza.

²¹ Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 1994, n. 6904, P.C. e Dalla Rizza, in *C.E.D. Cass.* n. 198667.

²² Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2011, n. 37370, Bianchi e altri, in *Cass. pen.*, 2012, p. 1846 ss.; in dottrina v. P. CORSO, *Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza*, La Tribuna, Piacenza, 2016, sub art. 87.

concepisce l'esclusione come un atto dovuto del giudicante²³. L'espressa previsione di un potere d'ufficio acquista pieno significato solo se si ritiene esistente un collegamento necessario tra l'adozione dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l'esclusione del responsabile civile, la cui posizione viene raffrontata a quella della parte civile nel patteggiamento: il giudice – in ottemperanza al disposto dell'art. 444 c. 2 c.p.p. – non decide sulla domanda proposta da quest'ultima. La Corte di Cassazione ritiene che sul «piano sostanziale della tutela, infine, la mancanza del contraddittorio dibattimentale su elementi indiziari acquisiti unilateralmente, rispetto ai quali il responsabile civile non ha alcuna effettiva possibilità di replicare, è suscettibile di generare una lesione del diritto di difesa del responsabile civile, quale conseguenza della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato»; argomentazione successivamente fatta propria dalla Consulta.

Il percorso giurisprudenziale, che fa da contorno alla decisione del Giudice delle leggi, si sostanzia in tre pronunce conformi – emanate anche in pendenza del giudizio vertente sulla legittimità dell'art. 87 c. 3 c.p.p. – dalle quali emerge un atteggiamento di particolare chiusura nei confronti del responsabile civile, la cui presenza è apoditticamente incompatibile con la scelta del rito abbreviato. Ciò che manca, però, è una riflessione matura non tanto sulla natura (di certo, ormai mutata) del procedimento speciale, quanto sul rapporto tra i principi costituzionali ad esso sottesi e il responsabile civile.

6. Il principio di uguaglianza.

La prima disposizione di rango costituzionale lesa dalla disciplina in esame è l'art. 3 Cost. che rileva sotto il particolare aspetto della disparità di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie. Il principio di uguaglianza formale sarebbe violato perché la legge prevede – sulla base di una scelta discrezionale dell'imputato – due trattamenti diversi, a seconda che si proceda con il rito ordinario o con quello abbreviato. Bisogna cercare la *ratio* sottesa alla costituzione della parte civile: questa mira ad ottenere un ristoro economico derivante dalla lesione di un bene giuridico tutelato dall'ordinamento. Questo interesse caratterizza sempre il suo agire, a prescindere dal rito con cui si procede ed è obiettivato nella *ratio legis*, per cui l'irragionevolezza consiste nel difetto di coerenza tra la norma sindacata (che esclude il responsabile civile) e il sistema di riferimento (il processo come luogo di riparazione del danno ingiusto): l'attuale disciplina è foriera di una discriminazione illegittima, basata

²³ Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2011, n. 5860, C. e altri, in C.E.D. Cass. n. 252119. Si tratta di una sentenza molto simile alla precedente: «la disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l'automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l'eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile».

su una valutazione irrazionale del legislatore, che tratta in modo diverso situazioni che risultano tra loro assimilabili²⁴.

Nel caso in esame, il principio di uguaglianza ha una portata trasversale, per cui viene in rilievo non solo limitatamente alla parte civile, ma anche sotto altri profili. Uno di questi è il diverso trattamento che si riserva all'imputato: è utile procedere con il ragionamento ternario, all'apice della struttura triangolare va posto l'interesse ultimo dell'imputato a vedere il responsabile civile far fronte alla liquidazione del danno. Questa volontà è incondizionata dalla scelta del rito abbreviato, che mai può compromettere o rendere incerto il diritto a far valere le proprie ragioni: la Consulta osserva, però, che è «*dirimente la considerazione che l'operatività della norma censurata dipende da una libera scelta dell'imputato medesimo, finalizzata a lucrare un trattamento premiale in cambio della rinuncia a determinate garanzie riconosciutegli nel procedimento ordinario (quale, appunto, la richiesta di giudizio abbreviato)*», a differenza di quanto avviene nel *bench trial* americano, in cui lo sconto della pena è un risultato meramente pratico e non istituzionalizzato²⁵. Va osservato, però, che il procedimento ordinario viene scelto il più delle volte non perché espressione di maggiori garanzie, ma perché, a causa delle sue lungaggini, decorrono più in fretta i termini prescrizionali²⁶. La violazione del principio di uguaglianza emerge ancora nel differente trattamento riservato al responsabile civile nel giudizio ordinario, in cui potrà partecipare attivamente e far valere le proprie ragioni e nel procedimento abbreviato: mentre in passato il giudizio abbreviato era definito un «*patteggiamento sul rito*», esaurendo «*l'intervento delle parti in un "dibattimento delle opinioni"*»²⁷, perché l'imputato veniva giudicato sulla base dei soli atti compiuti durante le indagini preliminari o – qualora la richiesta di rito abbreviato fosse stata fatta al termine delle sommarie informazioni ai sensi dell'art. 422 c.p.p. – sulla base degli elementi risultanti nell'udienza preliminare; la l. 16 dicembre 1999, n. 479 (di seguito *Carotti*) ha «*radicalmente modificato la struttura del procedimento. Da un lato, non è più necessario il consenso del pubblico ministero; da un altro lato, è stato eliminato il requisito della decidibilità allo stato degli atti*», rappresentando il momento di maggior distacco

²⁴ L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Giuffrè, Milano, 2005 e F. MODUGNO, *Ragione e ragionevolezza*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.

²⁵ In dottrina si parla di «*patteggiamento strisciante*» (cfr. V. FANCHIOTTI, *Lineamenti del processo penale statunitense*, Giappichelli, Torino, 1987, p. 146 ss.). L'imputato, nel sistema americano, rinuncia alla giuria, strumento di garanzia previsto dal sesto emendamento della Costituzione (si tratta del noto *jury trial*).

²⁶ Cfr. B. LAVARINI, *Il nuovo giudizio abbreviato*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 750 ss.; G. NEPPI MODONA, *La parabola dei riti alternativi tra interventi della Corte costituzionale e modifiche legislative*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, 2, Giuffrè, Milano, 2000, p. 459 ss.

²⁷ Così D. SIRACUSANO, *La decisione allo stato degli atti: un pesante limite al giudizio abbreviato*, in D. SIRACUSANO *Introduzione allo studio del nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano, 1989. Su questo tema si vedano anche gli studi di S. LORUSSO, *Provvedimenti allo stato degli atti e processo di parti*, Giuffrè, Milano, 1995; B. LAVARINI, *La definibilità del processo allo stato degli atti nel giudizio abbreviato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 567 ss. e G. PAOLOZZI, *Il giudizio abbreviato nel passaggio dal modello "tipo" al modello pretorile*, CEDAM, Padova, 1991, p. 63 ss. La Consulta ha dubitato della conformità a Costituzione del requisito della decidibilità allo stato degli atti, nonostante abbia dichiarato la questione inammissibile (Corte cost., 9 marzo 1992, n. 92, in *Giur. cost.*, 1992, p. 904, con nota di G. BIANCHI, *Il giudizio abbreviato nella giurisprudenza della Corte costituzionale*).

dall'ordinamento americano²⁸. Se originariamente «l'istituto era stato costruito come un giudizio "a prova contratta", che si poneva come alternativa al dibattimento», oggi ne rappresenta una «modalità semplificata di svolgimento»²⁹, ricondotta, sulla spinta della Consulta, «a piena coerenza con i principi costituzionali»³⁰. Tralasciando l'abbreviato semplice (caratterizzato da un vaglio solamente formale del giudice sull'applicabilità del rito)³¹, l'attenzione va posta su quello condizionato a una integrazione probatoria da parte dell'imputato³², in quanto, nel silenzio del legislatore, la dottrina³³ ritiene che debbano essere ammissibili anche i mezzi di ricerca della prova, per cui entreranno nel processo nuovi dati conoscitivi e valutativi, che modificheranno, anche radicalmente, la piattaforma probatoria: in questa particolare circostanza ci si troverà innanzi a un processo completamente diverso da quello risultante dalle sue carte originarie. Di conseguenza il responsabile civile avrebbe pieno diritto a partecipare a questo giudizio, anche perché la Corte costituzionale ha privato di rilievo il requisito della compatibilità delle prove con i fini di economicità processuale, precisando che l'abbreviato vada posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale, e – rapportata ad esso – l'attività ivi svolta si traduce sempre in una considerevole economia processuale³⁴.

Su questo aspetto, è possibile fare un parallelismo con quanto stabilito dalle Sezioni Unite Wajib, in tema di economia delle prove aggiuntive richieste con l'abbreviato condizionato³⁵. In quella occasione la Cassazione disse: se la prova è necessaria, l'economia è *in re ipsa*. Questa considerazione ha semplificato non poco il giudizio sull'abbreviato condizionato; al tempo stesso, ne favorì l'adozione, attraverso un ragionamento molto pragmatico (meglio una prova assunta in abbreviato che in

²⁸ E. SELVAGGI, Voce «Giudizio abbreviato», in *Digesto, Disc. pen.*, UTET, Torino, 1991, p. 513.

²⁹ P. TONINI, *Op. cit.*, p. 779, 780.

³⁰ Corte cost., 9 marzo 1992, n. 92, cit.

³¹ Cfr. G. DI CHIARA, *I nuovi riti differenziati. L'impatto della "legge Carotti" sul libro IV del Codice*, s.n., Palermo, 2000, p. 21. In questo caso il giudice, ai sensi dell'art. 439 c. 4 c.p.p., si limiterà solamente a un vaglio inerente il rispetto dei termini nonché delle forme di presentazione della richiesta. Ben si evince che si tratta di un atto dovuto, che non può essere rigettato sulla base di argomentazioni diverse da quelle che rilevano dei vizi meramente formali della richiesta.

³² Il giudice ne valuterà l'indispensabilità e la compatibilità con i fini di economicità processuale. Si tratta di un potere discrezionale, svincolato da ogni forma di controllo sulla ragionevolezza della scelta effettuata, e apre lo scenario a una violazione del principio di eguaglianza a causa dei possibili trattamenti differenziati, concessi agli imputati, sulla base di scelte irragionevoli. Sul punto cfr. R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in G. CONSO-V. GREVI (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Padova, CEDAM, 2003, p. 585. Su questo genere di problemi, compresa la mancata previsione di poter impugnare il provvedimento di diniego, è intervenuta la Corte costituzionale, la quale ha previsto la possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta fino all'apertura del dibattimento (Corte cost., 23 maggio 2003, n. 169, in *Giur. cost.*, 2003, p. 1336 ss.). Sull'argomento cfr. E. DI DEDDA, *Sindacabile dal giudice del dibattimento il rigetto del giudizio abbreviato condizionato*, in *Dir. proc. pen.*, 2003, p. 832 ss.; V. MAFFEO, *Premesse logiche e itinerari argomentativi per la individuazione della "forma di controllo" sul giudizio di inammissibilità del rito abbreviato*, in *Giur. cost.*, 2002, p. 618 ss.

³³ B. LAVARINI, *Il nuovo giudizio abbreviato*, cit., p. 761.

³⁴ Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115, cit. In dottrina cfr. L.P. COMOGGIO, *Il principio di economia processuale*, 1 e 2, CEDAM, Padova, 1980-1982.

³⁵ Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2004, in *Cass. pen.*, 2005, p. 358 ss., con nota di P. SPAGNOLO, *Note minime in tema di giudizio abbreviato condizionato: prova necessaria, legalità della pena, oneri dell'imputato*.

dibattimento). Mi pare che un ragionamento di analogo tenore potrebbe essere effettuato anche per il responsabile civile: la celebrazione dell'abbreviato, il cui giudizio risolve anche la questione civile tra le parti, consente un risparmio di risorse, e, nel quadro complessivo, di tempo.

La differenza tra i riti sfuma ancor più se si considera il titolo VI bis sulle «Investigazioni Difensive»³⁶, che prevede la possibilità di formare il fascicolo del difensore. L'innovazione prevista dal legislatore comporta una modifica additiva del quadro probatorio, un tempo monopolio esclusivo del pubblico ministero, modificando la *ratio* di celerità del giudizio abbreviato, divenuta ormai un mero appannaggio storico: si tratta di un riflesso del principio di organicità che regola le dinamiche processuali, secondo cui il mutamento di un singolo istituto è idoneo a influenzare la struttura di altri elementi.

Alla luce di quanto riportato, il giudice *a quo* avrebbe potuto meglio argomentare in fatto di «omogeneità» tra rito speciale e ordinario. Questa valutazione rappresenta uno snodo fondamentale del giudizio di eguaglianza e, contemporaneamente, il nervo scoperto di tale giudizio³⁷: va da sé che l'accertamento di tale requisito introduce inevitabilmente un ampio margine di discrezionalità, che –

non assicurando una sufficiente prevedibilità della Corte costituzionale³⁸ – si sarebbe potuto sfruttare per ottenere una sentenza di accoglimento, infatti da queste modifiche si evince che il giudizio abbreviato (e soprattutto quello condizionato) ha una piattaforma probatoria assai simile a quella del rito ordinario, e proprio per questo motivo se l'esclusione automatica poteva apparire, nel previgente sistema, una scelta armonica, oggi tale armonia è venuta meno, trasformandosi in contrasto.

Bisogna dar conto che nel 2013 è stato presentato un progetto di riforma del giudizio abbreviato a opera della Commissione Canzio³⁹: per raggiungere il principio della parità delle armi, tanto agognato dai giudici rimettenti, si è proposto di escludere dal rito speciale anche la parte civile. La dottrina più vicina alla posizione della Corte costituzionale ha accolto positivamente l'idea: «*in tal modo il rito abbreviato, giudizio allo stato degli atti che avrebbe dovuto solo eccezionalmente dilatarsi, recupererebbe davvero la sua fisionomia originaria, al contrario di quanto avverrebbe introducendo un'ulteriore parte processuale, con la connessa attività che ne deriverebbe*»⁴⁰. A mio avviso, il principio di uguaglianza si potrebbe raggiungere solo mediante tecniche «additive», volte al rafforzamento del diritto di agire in giudizio, strettamente connaturato all'effettività

³⁶ È stato introdotto nel libro V («Indagini Preliminari e Udienza Preliminare») con l. 7 dicembre 2000, n. 397.

³⁷ Cfr. G.P. DOLSO, *sub art. 3 Cost.*, in BARTOLE-BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, CEDAM, Padova, 2008, p. 25.

³⁸ L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza. Aprile 1979-dicembre 1983*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, CEDAM, Padova, 1985, p. 648.

³⁹ Il progetto non è stato recepito dal disegno di legge governativo n. 2798, approvato dalla Camera dei Deputati in data 23 settembre 2015. Per un approfondimento sul tema si rimanda a F. GALUZZO, *Il giudizio abbreviato*, in A. MARANDOLA-K. LA REGINA-R. APRATI (a cura di), *Verso un processo penale accelerato – Riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014*, Jovene, Napoli, 2015, p. 91 ss.

⁴⁰ F. GALUZZO, [La Corte non si pronuncia sull'automatica esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato](http://www.parolaalladifesa.it), in *parolaalladifesa.it*.

della tutela, e non in via «sottrattiva», escludendo anche la parte civile dal rito: non bisogna dimenticare che il legislatore è intervenuto, nell'opera di riforma, soprattutto perché il procedimento abbreviato non stava raggiungendo gli obiettivi statistici sperati⁴¹ a causa della preclusione di ogni attività integrativa della prova e dunque per colmare un *vulnus* al principio della parità delle parti, mediante un'espansione delle prerogative processuali.

7. Diritto di agire in giudizio e diritto alla difesa.

La disciplina in esame vanifica l'art. 24 Cost., trasformandolo in una scatola vuota: è lesa il diritto di agire in giudizio della parte civile, la quale non potrà ottenere un valido ristoro economico nel processo penale. Questo perché dal meccanismo di esclusione *ex lege* deriva sempre l'inopponibilità della sentenza, a prescindere dalla statuizione in essa contenuta, nei confronti del responsabile civile, fatta salva la possibilità di riproporre la questione al giudice civile. L'art. 24 Cost. riconosce, in capo a ciascun consociato, la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi, perseguendo la particolare finalità di rendere effettive le stesse enunciazioni costituzionali dei diritti e fornendo a ciascun individuo il potere di farli valere – qualora vengano lesi – innanzi all'autorità giudiziaria, per cui se il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale di cui fruisce, ha consentito l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, ciò non vuol dire che sia libero di vanificare il sopra ricordato presidio, adottando norme ingiustificatamente afflittive di un diritto individuale della persona, qualificabile come diritto inviolabile⁴² ai sensi dell'art. 2 Cost. e che ben esprime il rinnovato rapporto tra individuo ed autorità⁴³. La stessa Consulta ha rilevato che la difesa assume nella disciplina processuale «*valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona, talché (...) esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa alla speditezza del processo*»⁴⁴: si tratta della posizione fatta propria dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui la celerità non costituisce un valore assoluto da attuare ad ogni costo e non può essere mai perseguito a discapito del diritto a una procedura in contraddittorio, del diritto di difesa e dell'esigenza di una corretta amministrazione della giustizia⁴⁵. Conformemente a questa linea di pensiero, si colloca la giurisprudenza «monitoria» della Corte costituzionale, che ha rappresentato la linea direttrice della

⁴¹ Sarebbe dovuto essere il rito più utilizzato, invece – analizzando i dati del Ministero della Giustizia nel periodo tra il 1989 e il 1995 – risulta che esso è stato richiesto, nei tribunali e nelle Corti d'assise, solo nel 7% dei casi che sarebbero dovuti, almeno in teoria, pervenire al dibattimento.

⁴² G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 316.

⁴³ M. GIALUZ, *sub art. 24 Cost.*, in BARTOLE-BIN, *Op. cit.*

⁴⁴ Corte cost., 24 marzo 1994, n. 98, in *Giur. cost.*, 1994, p. 892.

⁴⁵ Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, 18 febbraio 1997, *Nideröst-Huber c. Svizzera*, serie A, 1997, § 30 e Corte Eur. Dir. Uomo, 27 giugno 1968, *Neumeister c. Austria*, serie A, 1968, § 21.

Carotti: si tratta di alcune pronunce che – per rendere effettivo il diritto di difesa – hanno imposto al pubblico ministero di motivare il proprio dissenso all’ammissione dell’abbreviato e hanno permesso al giudicante, una volta ritenuto infondato il rifiuto, di applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c. 2 del Codice di rito. La Consulta, servendosi di sentenze additive, ha censurato le norme in esame dapprima in riferimento alla sola disciplina transitoria⁴⁶, poi travolgendo le medesime regole a seguito di giudizio direttissimo⁴⁷ ed infine dichiarando incostituzionale il combinato disposto degli artt. 438, 439 e 442 c.p.p.⁴⁸; per altro il Giudice delle leggi ha ribadito il proprio orientamento, volto ad ampliare gli angusti confini legislativi del rito abbreviato, censurando le norme sopra richiamate nella parte in cui non prevedevano che il giudice potesse applicare, al termine del dibattimento, la riduzione di pena, qualora avesse ritenuto privo di giustificazione il diniego addotto, questa volta, dal giudice per le indagini preliminari⁴⁹.

Il quadro normativo mette anche a serio repentaglio il diritto alla difesa del responsabile civile, perché – escluso dal procedimento speciale – non avrebbe nessun modo di far valere le proprie ragioni contro l’imputato, è violato pertanto il diritto alla prova, nel senso di diritto di difendersi provando⁵⁰, inteso quale indispensabile corollario del giusto processo: il principio del contraddittorio rimane senza un effettivo presidio tutte le volte in cui a una parte non è possibile fornire prova quanto all’accertamento dei fatti dedotti in giudizio.

La Consulta non si è dimostrata sensibile alla questione: sarebbe l’assenza dell’art. 87 c. 3 c.p.p. a determinare la violazione dell’art. 24 Cost., perché il responsabile civile si vedrebbe coinvolto in un giudizio basato su prove precostituite, alla cui formazione non avrebbe avuto modo di partecipare, non essendogli concessa né la facoltà di non accettare il rito (concessa invece alla parte civile) né quella di chiedere integrazioni probatorie (come può fare il pubblico ministero *ex art. 438 c. 5 c.p.p.*). Questa

⁴⁶ Si tratta dell’art. 247 c. 1, 2, 3 disp. att. coord. e trans. c.p.p. e la sentenza è Corte cost., 8 febbraio 1990, n. 66, in *Giur. cost.*, 1990, p. 274 ss.; in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 1130 ss., con nota di P. CORVI, *Istanza di giudizio abbreviato e dissenso del pubblico ministero al vaglio della Corte costituzionale*; in *Crit. dir.*, 1990, p. 11 ss., con nota di M. D’ANDRIA, *Pilato abita a Palazzo della Consulta?*; in *Arch. nuova proc. pen.*, 1990, p. 137 ss., con nota di P. DUBOLINO, *La sentenza n. 66/1990 della Corte costituzionale e i suoi possibili riflessi sul giudizio abbreviato previsto dal codice*; in *Leg. pen.*, 1990, p. 191 ss., con nota di E. FASSONE, *Il giudizio abbreviato al primo controllo della Corte costituzionale: oltre l’illegittimità della normativa transitoria difficili equilibri da realizzare*.

⁴⁷ Corte cost., 12 aprile 1990, n. 183, in *Cass. pen.*, p. 109 ss., con nota di M. D’ANDRIA, *Il giudizio abbreviato al vaglio della Corte costituzionale*; in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 1149 ss., con nota di P. CORVI, *Art. cit.*; in *Giust. pen.*, 1990, p. 129 ss., con nota di C. TAORMINA, *Quid iuris per il giudizio abbreviato tipico, dopo le sentenze costituzionali n. 66 e 183 del 1990*.

⁴⁸ Corte cost., 15 dicembre 1991, n. 81, in *Giur. cost.*, 1991, p. 1556 ss., con nota di P. VENTURA, *Opposizione del p.m. al giudizio abbreviato e sindacato del giudice*; in *Cass. pen.*, 1991, p. 72 ss., con nota di G. LATTANZI, *Sul giudizio abbreviato secondo la Corte costituzionale*; in *Giust. pen.*, 1991, p. 97 ss., con nota di C. TAORMINA, *Presupposti, limiti e conseguenze della declaratoria d’incostituzionalità della insindacabilità del dissenso del p.m. alla abbreviazione del rito*; in *Foro it.*, 1991, p. 2322 ss., con nota di G. DI CHIARA, *Il dissenso del p.m. nel giudizio abbreviato: profili di incostituzionalità*; in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1991, p. 1007 ss., con nota di P. CORVI, *Cronaca di una sentenza annunciata*.

⁴⁹ Corte cost., 31 gennaio 1992, in *Giur. cost.*, 1992, p. 109 ss.

⁵⁰ G. VASSALLI, *Il diritto alla prova nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, p. 12.

conclusione non mi pare accettabile per due ragioni differenti e cronologicamente ordinate. *De jure condito*, traendo spunto dalla realtà fattuale, «nei processi in cui il materiale probatorio consiste in atti irripetibili e indagini scientifiche compiute nell'ambito del sopralluogo o in un momento successivo, la scelta del rito abbreviato comporta una minima rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova»⁵¹: il giudizio abbreviato sarebbe ormai caratterizzato dalla presenza di una consistente attività probatoria alla quale il responsabile civile avrebbe pieno interesse a partecipare, quanto meno per poter contrastare le ragioni delle altre parti che – contrariamente – potrebbero agire indisturbate⁵².

De jure condendo, anche laddove si voglia ammettere l'esistenza di prove precostituite, sulle quali fa leva la Consulta nella sua *reductio ad absurdum*, la ventilata violazione del diritto alla difesa, in assenza di una norma che non consenta l'esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato, appare più teorica che reale: il Giudice delle leggi avrebbe potuto dichiarare l'illegittimità dell'art. 438 c. 5 c.p.p. e dell'art. 441 c. 4 c.p.p. nella parte in cui non prevedono analoghi diritti anche in capo al responsabile civile, servendosi di una sentenza additiva.

Una parte della dottrina giunge a conclusioni diverse da quelle qui prospettate, ponendo l'accento sull'assenza di un vero potere della Consulta in ambito processuale: «si deve riconoscere che non era questa la questione posta alla Corte, e che il problema andrebbe comunque affrontato con la duttilità e discrezionalità tipiche dell'intervento legislativo»⁵³. A questa considerazione si possono opporre un'argomentazione legislativa e una di costruzione dottrinale. Per quanto riguarda la prima basti ricordare che, nonostante la prima parte dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 affermi che la Consulta, quando accoglie una questione di costituzionalità, si pronuncia «nei limiti dell'impugnazione» (richiamando il principio processualcivile della corrispondenza tra *chiesto* e *pronunciato*, che vieta al giudice di statuire *ultra petita*), la seconda parte stabilisce che il Giudice delle leggi possa dichiarare «quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata»: in altri termini, si sarebbe potuto ricorrere a una dichiarazione d'incostituzionalità consequenziale⁵⁴. Diversamente, la Corte avrebbe potuto anche sollevare la questione di legittimità degli articoli dianzi citati d'ufficio, ciò in quanto l'esito del giudizio di eguaglianza non può essere pregiudicato dal modo in cui sia stato occasionalmente presentato dal giudice *a quo*⁵⁵.

In secondo luogo, parte della dottrina sostiene che anche le scelte processuali possano essere sindacabili, perché la clausola aperta dell' art. 3 Cost. e il processo di

⁵¹ P. TONINI, *Op. cit.*, p. 793.

⁵² E. GUIDO, [Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato: inammissibile il dubbio di incostituzionalità per difetto di rilevanza](#), in questa Rivista, 23 giugno 2016.

⁵³ G. LEO, [La Corte costituzionale sull'esclusione del responsabile civile dal rito abbreviato \(e sul rito abbreviato in generale\)](#), in questa Rivista, 10 ottobre 2016.

⁵⁴ E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, *Op. cit.*, p. 143.

⁵⁵ B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso di giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale. Atti del convegno. Trieste 26-28 maggio 1986*, Università degli Studi di Trieste, Milano, 1988.

quasi-identificazione tra giudizio di merito e sindacato di ragionevolezza, sono elementi di un'evoluzione giurisprudenziale che ha aumentato il potere della Consulta, consentendole di esercitare un pieno ed effettivo controllo sull'operato del legislatore⁵⁶: nell'affermazione sopra riportata Guglielmo Leo non tiene in conto quello che potrebbe definirsi «sindacato per linee interne rispetto al sistema legislativo», per cui il normatore deve attenersi «a quel criterio di coerenza, (pure radicato nell'art. 3), che non ammette differenziazioni o assimilazioni normative incompatibili con la logica del sistema e perciò non tollerate da questo»⁵⁷, ciò avrebbe dovuto indurre la Corte ad essere sensibile anche alla «giustizia» della legge⁵⁸, i cui principi sono diritti positivi inseriti nella costituzione, per cui l'appello ad essa non può dirsi un gesto eversivo o distruttivo del diritto, trattandosi di un evento previsto e ammesso: questi principi sono «nozioni a contenuto variabile»⁵⁹ che testimoniano l'esistenza nel sistema giuridico di una forza permanentemente orientata al mutamento⁶⁰.

8. Esclusione del responsabile civile e giusto processo.

Il giudice di Palermo ha ventilato la violazione del principio della ragionevole durata del processo – costituzionalmente sancito all'art. 111 c. 2 Cost. – inteso come garanzia trasversale non solo per l'imputato, ma anche per ogni parte processuale e per la collettività nel suo complesso⁶¹. La Consulta non ha ritenuto degno di apprezzamento il pensiero, forse (troppo) generico, del rimettente. Il Giudice delle leggi ha vinto facilmente le ragioni prospettate nell'atto di promovimento, constatando che il principio della celerità non risulta messo in dubbio neppure dalle modifiche apportate dalla Carotti. Per la Corte costituzionale, che ha utilizzato il classico ragionamento *a contrario*, l'art. 87 c. 3 c.p.p. mira al perseguimento della ragionevole durata, perché, in sua assenza, l'abbreviato subirebbe un intollerabile rallentamento: «la norma denunciata è funzionale anzi, alla realizzazione di tale obiettivo, in quanto volta a rendere più celere la definizione del processo penale che si svolga con il rito alternativo in questione».

A questo laconico inciso vorrei contrapporre due osservazioni: la prima – di natura comparatistica – vuole che l'ampliamento del contraddittorio non si ponga

⁵⁶ A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2001.

⁵⁷ A.M. SANDULLI, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. soc.*, 1975, p. 563.

⁵⁸ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 147. L'A. scinde il controllo sulla non arbitrarietà delle leggi in controllo sulla razionalità, sulla ragionevolezza e sulla giustizia.

⁵⁹ CH. PERELMAN-R. VANDER ELST (a cura di), *Les notions à contenu variable en droit*, Etablissement E. Bruylant, Bruxelles, 1984, *passim*.

⁶⁰ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 201-202.

⁶¹ Corte cost., 21 marzo 2002, n. 78, in *Giur. cost.*, 2002, p. 720, con note di E. ODORISIO, *Alcune questioni relative al procedimento di ricasazione al vaglio della Corte Costituzionale: la competenza, la non impugnabilità dell'ordinanza conclusiva del procedimento e la condanna alla pena pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità dell'istanza* e di L. SPOSATO, *In tema di applicabilità dell'art. 111 Cost. al processo civile*; in *Guida al dir.*, 2002, p. 22, con nota di G. FINOCCHIARO, *Eliminato un rigido automatismo sanzionatorio in contrasto con il diritto alla tutela giudiziaria*; in *Foro it.*, 2002, p. 1611, con nota di G. SCARSELLI, *La ricasazione tra terzietà del Giudice e indipendenza della magistratura*.

automaticamente in contrasto con la ragionevole durata del processo; basti ricordare l'esperienza del *summary trial*, paragonabile al nostrano giudizio abbreviato, oltremontana la sua utilizzazione è altissima (si aggira intorno all'80%) e, nonostante continui ad essere subordinata al consenso del *prosecutor*, si svolge nel rispetto del contraddittorio tra tutte le parti e viene assicurato anche l'esame incrociato⁶².

Il secondo rilievo verte sulla inidoneità di una singola norma di alterare i tempi della lite, per cui si osserva che «*appare disagevole l'individuare con sicurezza una normativa cui possa attribuirsi decisiva "responsabilità" nel determinare ritardi "irragionevoli"; soprattutto, poi, potrebbe riuscire non facile colpire proprio il bersaglio autentico, in modo appropriato e senza andare oltre il segno*»⁶³ e ciò perché la ragionevole durata non indica un valore astratto e definibile in termini teorici, ma un «*valore-risultato*», condizionato da circostanze concrete e pertanto estranee alla cognizione della Consulta⁶⁴: modificando il punto d'osservazione e per gli stessi analoghi motivi, è impossibile individuare nell'art. 87 c. 3 c.p.p. una norma di per sé strumentale alla realizzazione del principio in esame.

Nonostante la portata sistematica dell'art. 111 c. 2 della Carta sia ben nota alla dottrina costituzionalistica – trattandosi di un principio già «*logicamente e intimamente connaturato alla disposizione dell'art. 24 Cost. ed enunciato altresì esplicitamente nell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo*»⁶⁵, tanto fondamentale da confondersi e unirsi al diritto di difesa, di cui costituisce l'aspetto più pragmatico – l'art. 24 c. 1 Cost. esprime anche la garanzia processuale dell'*unicuique suum tribuere*, garanzia che può realizzarsi solo se la lunghezza del processo è funzionale al perseguimento di una decisione conforme a giustizia, e tale può dirsi – secondo me – quella pronuncia con cui il giudice possa, nonostante la scelta del rito abbreviato, soddisfare le pretese della parte civile e udire le ragioni del civilmente responsabile.

Si giunge così a una relativizzazione del principio della ragionevole durata del processo, il che vuol dire disattendere il pensiero della dottrina maggioritaria – sostenuta da Vittorio Grevi – che le riconosce un ruolo logicamente prioritario, sino a considerarla «*fondamentale presupposto di struttura rispetto al modello processuale penale delineato nel medesimo testo*»⁶⁶ dell'art. 111 Cost.: questa impostazione è incompatibile con la natura della costituzione materiale, perché, in caso di conflitto, il principio più elevato priverebbe di valore tutti i principi inferiori e darebbe luogo a una «*tirannia del valore*», così la ragionevole durata del processo andrebbe a costituire un sistema formale chiuso, sistema in cui i principi si renderebbero rapidamente nemici l'uno dell'altro⁶⁷.

⁶²S. MASSA, *Giudizio abbreviato e summary trial inglese*, in *Giust. pen.*, 1990, p. 151 ss.

⁶³Così M. CHIAVARIO, *sub art. 6 CEDU*, in S. BARTOLE-B. RAIMONDI-G. CONFORTI (a cura di), *Commentario alla convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, CEDAM, Padova, 2001, p. 208.

⁶⁴R.E. KOSTORIS, *La ragionevole durata del processo nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nell'art. 111 Cost.*, in R.E. KOSTORIS (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 8.

⁶⁵F. SAJA, *La giustizia costituzionale nel 1988*, in *Foro it.*, 1989, p. 189 ss.; in senso adesivo anche A. PIZZORUSSO, *Garanzia costituzionale dell'azione*, in *Digesto, Disc. priv.*, sez. civ., VIII, UTET, Torino, 1992, p. 607-609.

⁶⁶V. GREVI, *Alla ricerca di un processo penale «giusto»: itinerari e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 327. Cfr. anche F. PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 727.

⁶⁷G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 170-171.

Appare dunque preferibile un principio di celerità processuale modulato sulle necessità proprie del rito abbreviato e degli interessi di tutte le parti: il dettato costituzionale avrebbe un valore sussidiario, che andrebbe definito a partire da un modello processuale prioritariamente individuato⁶⁸. La stessa Consulta, disattendendo a mio avviso la dottrina maggioritaria di cui sopra, riconosce che il principio della ragionevole durata «*deve essere letto – alla luce dello stesso richiamo al connotato della “ragionevolezza” che compare nella formula normativa – in correlazione con le altre garanzie previste dalla Carta costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa*»⁶⁹, fino ad osservare che «*il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione degli altri valori costituzionali che in esso sono coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa, che l’art. 24, secondo comma, proclama inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*»⁷⁰. Neppure il legislatore, con la Carotti, ha disatteso questa impostazione: è il caso dell’art. 441 c. 5 c.p.p., che permette al giudice, nel caso in cui non gli sia possibile decidere allo stato degli atti, di procedere a un’integrazione probatoria, che – nonostante debba essere limitata agli elementi necessari – non contempla il limite della compatibilità con le finalità di economia processuale⁷¹. Si aggiunge la previsione dell’art. 441 bis c.p.p.: nel caso in cui il pubblico ministero abbia contestato un fatto diverso, un reato connesso o una circostanza aggravante, l’imputato può attivarsi per chiedere la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie, ma, una volta fatta questa scelta, non potrà più chiedere l’abbreviato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo⁷².

La *ratio* di queste norme sarebbe incomprensibile qualora s’intendesse il principio della ragionevole durata come un valore assoluto à la Vittorio Grevi, trattandosi invece di un tentativo di modulazione del dettato costituzionale sulla base delle prerogative tipiche dell’abbreviato.

Al di là delle considerazioni svolte, si può dubitare dell’effettiva realizzazione del principio di ragionevole durata del processo mediante l’attuale disciplina, perché da essa deriva la nascita di un nuovo giudizio in sede civile. Ciò induce lo studioso a riflettere sull’economia che il sistema complessivo (non) guadagna dalla celebrazione di due processi, circostanza che si potrebbe facilmente evitare.

⁶⁸ P. FERRUA, *Il giusto processo*, Zanichelli, Bologna, 2005, p. 61 ss. e G. SPANGHER, *Il «giusto processo» penale*, in *St. iuris*, 2000, p. 256.

⁶⁹ [Corte cost., ord. 22 giugno 2001, n. 204](#), in *giurcost.org*.

⁷⁰ [Corte cost., ord. 19 novembre 2002, n. 458](#), in *giurcost.org*.

⁷¹ Cfr. adesso O. BRUNO, *L’ammissibilità del giudizio abbreviato*, CEDAM, Padova, 2007, p. 136 ss.; V. MAFFEO, *Il giudizio abbreviato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 157; A. DE CARO, *Poteri probatori del giudice e diritto alla prova*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; B. LAVARINI, *Il nuovo giudizio abbreviato*, cit., p. 753 ss.; D. CARCANO, *Questioni in tema di integrazione probatoria e giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 1995, p. 321 ss.; A. NAPPI, *Giudizio abbreviato e integrazione probatoria*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 410 ss.; F.M. IACOVELLO, *Processo di parti e poteri probatori del giudice*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 287 ss.

⁷² L’articolo – inserito con il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modifiche in l. 5 giugno 2000, n. 144 – è stato modificato dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modifiche in l. 19 gennaio 2001, n. 4, il quale ha stabilito, nell’ipotesi di mutamento del rito, il nuovo decorso dei termini della custodia cautelare relativi alle indagini preliminari.

Lo scrutinio di costituzionalità non dev'essere mai effettuato in astratto, tra i valori in sé e per sé considerati, ma in concreto⁷³: il dispendio di tempo derivante da una nuova lite sarà, nell'analisi costi/benefici, superiore rispetto al risparmio ottenuto dall'estromissione di una figura processuale, considerando che la durata media del processo civile, stando ai dati più recenti a disposizione⁷⁴, è di 3.127 giorni, con ben 700.000 giudizi che violano la legge Pinto, il cui ruolo di «metagiurisdizione» è largamente criticato in letteratura⁷⁵. La Consulta non ha valutato l'interazione reciproca tra l'accrescimento di tutela del diritto di difesa e la corrispondente diminuzione di garanzia del diritto alla ragionevole durata del processo, come prospettati dal legislatore in vista della composizione del potenziale contrasto.

A questa riflessione va aggiunto che l'art. 111 c. 2 Cost. non mira solo al conseguimento di un processo avente una durata ragionevole, ma va interpretato anche nel senso di evitare il sorgere di un nuovo processo: sul punto autorevole dottrina osserva che il principio in questione assume «*la funzione di stabilire se una norma possa dirsi conforme alla previsione che impone al legislatore di dettare una disciplina idonea a contenere la durata del processo in tempi ragionevoli. In altre parole, un processo per il quale la legge è tenuta ad assicurare la ragionevole durata deve essere un processo improntato all'inderogabile rispetto del principio di economia processuale. Ecco allora che le norme processuali (...) devono preoccuparsi di garantire non solo l'economia interna (risparmio di attività, di tempo), ma anche quella esterna, prevenendo il sorgere di altri processi*»⁷⁶. Se ciò è quello che si spera faccia il legislatore (o, in sua carenza, la stessa Consulta), vorrei segnalare la peculiare e forse inopportuna scelta della Commissione Canzio, il cui progetto prevede l'abrogazione degli artt. 651 c. 2 e 652 c. 2 del Codice di rito, vertenti rispettivamente sull'efficacia, nel giudizio civile, della sentenza penale di condanna e quella di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, emesse nel giudizio abbreviato. In questo modo si avvilisce ancor più il principio costituzionale della ragionevole durata del processo nella sua valenza di «economia esterna»: *legibus sic stantibus*, il giudizio civile si basa sull'accertamento già compiuto in sede penale, invece – nell'ottica riformatrice – sarebbe necessario intraprendere un giudizio *ex novo*, nel quale la pronuncia emanata in sede penale non potrebbe più assumere l'efficacia di giudicato.

⁷³ L'insegnamento si trae da Corte cost., 14 novembre 2006, n. 372, in *Giur. cost.*, 2006, p. 6.

⁷⁴ R. ABRAVANEL-S. PROVERBIO-F. BARTOLOMEO, [Misurare la performance dei tribunali](#), nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle riforme della giustizia, presieduto da P. Severino, in *webstat.giustizia.it*, 26 novembre 2015.

⁷⁵ Cfr. per tutti C. CONSOLO, *Disciplina "municipale" della violazione del termine di durata del processo: strategie e profili critici*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 571 ss.; inoltre sono poco incoraggianti anche i monitoraggi compiuti dal Consiglio d'Europa, nella Risoluzione interinale ResDH(2005)114, il Comitato dei Ministri ha osservato che «*the problem of the excessive length of judicial proceedings, by reason of its persistence and extent, constitutes a real danger for the respect of the rule of law in Italy*».

⁷⁶ Con queste parole si esprime G. OLIVIERI, *La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche considerazione sull'art. 111, comma 2 Cost.)*, in *Foro it.*, 2000, p. 251, 254. Si tratta di un pensiero ricorrente in altri Autori, *ex multiis* cfr. L.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, Giuffrè, Milano, 2015, *passim*; L.P. COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, p. 29 ss.; IDEM, *Il principio di economia processuale*, 1 e 2, CEDAM, Padova, 1980-1982.

9. Conclusioni.

A mio parere, la Corte costituzionale ha risolto troppo sbrigativamente la questione: l'art. 87 c. 3 c.p.p. pone un problema, ancor prima che processuale, di *balancing test*. I giudici erano chiamati a statuire su una norma espressione «del compromesso tra interessi confliggenti»⁷⁷, e ciò in quanto l'esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato tende a realizzare (ma solo astrattamente) il principio della ragionevole durata del processo, mentre la partecipazione della predetta figura mira all'effettività del diritto alla difesa: la Consulta non ha fatto ricorso alla «pesa dei beni giuridici indirizzata al principio di proporzionalità» (è la *Güterabwägung ausgerichtet am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz* di cui parla la dottrina tedesca), rifiutando di sovrapporre il proprio bilanciamento a quello operato dal legislatore e si è limitata a riconoscere che la regola dell'art. 87 c. 3 c.p.p. rientra nella sfera di discrezionalità, così dimostrando una certa deferenza nei confronti della ponderazione tra principi operata in sede parlamentare. La Consulta avrebbe dovuto nutrire la consapevolezza che un'incisione così profonda dei diritti costituzionali, ad opera di un automatismo, non era indispensabile per dare effettività alla *ratio* dell'abbreviato, oggetto di ponderazione e di contemperamento (in assonanza con il canone di giudizio, sovente utilizzato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, del *less restrictive means test*)⁷⁸.

La Consulta ha perso la possibilità di ricondurre l'attuale struttura del giudizio abbreviato ai principi costituzionali, preferendo adottare un atteggiamento di «prudenza» nella trattazione dei valori: questo modo di porsi costituisce soltanto un atteggiamento iniziale, una predisposizione verso una soluzione «mite», ma non è la «chiave» per risolvere il problema giuridico che le è stato posto⁷⁹. Nonostante una parte della dottrina abbia dubitato dell'esistenza di un principio di ragionevolezza, notando che sotto questa espressione «vi è una generica esigenza di giustizia delle leggi; ed anzi, di quel tanto di giustizia che può essere garantito dalla Corte costituzionale, nell'esercizio delle sue funzioni»⁸⁰, si può (e si deve) sostenere che il controllo di legittimità debba ancora vertere su «valutazioni di adeguatezza, pertinenza, congruità, proporzionalità, ovvero di coerenza interna o di ragionevolezza intrinseca della legge»⁸¹. La Consulta avrebbe dovuto richiamarsi alla «ragionevolezza relativa» e cioè condizionata alla coerenza dell'intero *corpus*

⁷⁷ R. BIN-G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 540.

⁷⁸ G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 351.

⁷⁹ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 168.

⁸⁰ Così L. PALADIN, *Esiste un "principio di ragionevolezza" nella giurisprudenza costituzionale?*, in AA.VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Profili comparatistici*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 163. Secondo l'A. «il sindacato di ragionevolezza non è più collegato al solo principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 primo comma della Costituzione», ma lo si ritrova anche in caso «di valutazione della legittimità costituzionale dei limiti imposti ai più vari diritti fondamentali» (p. 163 ss.). In termini analoghi anche P. BARILE, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, *ibidem*, p. 21, 30 ss.

⁸¹ A. ANZON, *Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Giappichelli, Torino, 1991.

normativo⁸², inteso come un sistema complesso, il cui comportamento «non è riducibile alla somma degli effetti delle sue parti perché quegli effetti si intrecciano e si influenzano reciprocamente»⁸³.

Poco promettenti appaiono anche le prospettive di riforma dell'istituto a cui si è fatto cenno: emerge una tendenza – ormai molto diffusa in sede parlamentare – di snellire oltremodo il rito abbreviato. Il normatore vuole incentivare gli imputati a scegliere questo procedimento, in modo tale che essi si gioverebbero non solo della storica riduzione di pena, ma anche di un processo senza la parte civile (e *ça va sans dire* senza il civilmente responsabile), la cui attività probatoria si rivela molto intensa. Cosa ci si aspetta, dunque, da un futuro vaglio di costituzionalità? Il mantenimento della regola appare ragionevole e logico solo laddove la parte civile sia estromessa dal giudizio abbreviato oppure nell'ipotesi in cui non accetti il rito⁸⁴, ma in tutti gli altri casi ci si augura che la Consulta dichiari incostituzionale l'*automaticità* – quanto meno nell'abbreviato condizionato – dell'esclusione del responsabile civile, che mal si concilia con la dinamica processuale e con le diversità che caratterizzano ogni singolo giudizio, ancor più se si considera che la procedura penale – per richiamare una celebre espressione di Mario Pisani – altro non è se non «*diritto costituzionale applicato*», il cui ruolo primario è quello di «*garantire i diritti individuali, che nella Costituzione trovano il loro principale riconoscimento*»⁸⁵.

⁸² P. BARILE-E. CHELI-S. GRASSI, *Istituzioni di diritto pubblico*, CEDAM, Padova, 1998.

⁸³ G. MARAZZITA, *Io solo sono il tuo sovrano. Per una teoria complessa del diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p. 18.

⁸⁴ In questi termini anche F. GALUZZO, *La Corte*, cit.

⁸⁵ Così, più di recente, G. ILLUMINATI, *Costituzione e processo penale*, in *Giur. it.*, 2008, p. 522.